SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

120° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERNARDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Fondo di solidarietà nazionale della pesca» **(3055)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 5 e *passim*
BISSO *(Com.-PDS)* 3
FACCHIANO, *ministro della marina mercantile* 5, 6
PATRIARCA *(DC), f.f. relatore alla Commissione* 2, 5, 6
ULIANICH *(Sin. Ind.)* 4
VELLA *(PSI)* 4

«Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca» **(3074)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 9, 12
FACCHIANO, *ministro della marina mercantile* 12
GAMBINO *(Com.-PDS)* 10
PATRIARCA *(DC), f.f. relatore alla Commissione* 9
ULIANICH *(Sin. Ind.)* 11
VELLA *(PSI)* 11

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Fondo di solidarietà nazionale della pesca (3055)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Fondo di solidarietà nazionale della pesca».

In sostituzione del relatore, senatore Ianniello, ha facoltà di riferire alla Commissione il senatore Patriarca.

PATRIARCA, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il fondo di solidarietà nazionale della pesca rimane una delle iniziative più significative sollecitate in occasione di alcuni recenti incidenti verificatisi in mare. Mi riferisco in modo particolare all'affondamento della motonave «Alessandro I», della motonave «Haven» e della motonave «Moby Prince». A seguito di tali incidenti, si è avuto un forte impatto negativo delle attività delle pesca che ha compromesso la situazione degli operatori della pesca.

Il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione riguarda l'istituzione presso il Ministero della marina mercantile del Fondo di solidarietà nazionale della pesca.

Oltre agli incidenti in mare, anche le avversità meteomarine o ecologiche, con particolare riferimento alla mucillagine ed ai fenomeni di eutrofizzazione, hanno, negli ultimi anni, inciso in maniera rilevante sui bilanci economici delle imprese e delle cooperative di pesca.

Più in particolare i fenomeni di eutrofizzazione, manifestatisi dal 1989 in Adriatico e che quest'anno si sono presentati con rielvante preoccupazione anche in Tirreno, hanno costituito un fattore di segno notevolmente negativo sulle attività di tutte le imprese di pesca, sia quelle direttamente collegate al prelievo di risorse in mare che a quelle dedite all'acquacoltura.

La mancanza, come avviene già per l'agricoltura, di un apposito fondo, dal quale attingere le risorse finanziarie necessarie, per erogare contributi a parziale copertura del danno alle imprese danneggiate è stata particolarmente avvertita dagli operatori del settore.

Non può quindi che vedersi con particolare interesse il disegno di legge governativo in materia, che consente di far fronte, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, al ristoro, anche se parziale, dei danni subiti dalle imprese danneggiate da particolari eventi calamitosi.

Importante è la previsione recata dall'articolo 7 del provvedimento che consentirà di erogare contributi agli operatori che hanno subito danno per gli eventi calamitosi verificatisi nel corso del passato anno.

Va rilevato, semmai, che la dotazione di 24.450 milioni potrebbe essere insufficiente ed il Governo avrebbe potuto fare uno sforzo ulteriore per incrementarlo, così come vanno necessariamente previste le dotazioni per i successivi anni 1993 e 1994.

Si tratta dunque di un provvedimento che introduce indubbiamente uno strumento assai significativo, tenuto conto dell'eventualità tuttora ricorrente che si metta in discussione e a repentaglio la vita stessa e l'attività delle nostre marinerie, non soltanto attraverso il moltiplicarsi di questi gravissimi fenomeni, ma anche attraverso il ripetersi di eventi calamitosi che, oltre a danneggiare il mare nel suo complesso, danneggiano in modo particolare le attività di pesca.

Ripeto, la dotazione potrebbe essere insufficiente, sarebbe potuta essere più cospicua, così come richiesto. Mi riferisco al Governo nel suo complesso, perchè indubbiamente si tratta di un settore vitale per la nostra bilancia dei pagamenti, tenuto conto anche del fatto che oltre il 50 per cento del fabbisogno di prodotti ittici del nostro paese viene importato, con forte aggravio della nostra bilancia dei pagamenti.

Rimane comunque un fatto importante, anche se la dotazione è limitata. Con questo provvedimento si affrontano finalmente i problemi di questa categoria del mare, messa in pericolo da una serie di fatti che indubbiamente per il passato hanno creato disagi e apprensioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BISSO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con questo provvedimento, la cui finalità è la costituzione del fondo di solidarietà, si recepisce finalmente un principio che riteniamo molto giusto e si stabilisce anche per questa categoria di lavoratori della pesca una forma di solidarietà, quale quella già approntata per altri settori, come ad esempio per l'agricoltura, alla quale ha fatto riferimento anche il relatore. Si risponde così ai guasti che da anni sta subendo il settore della pesca per danni provocati da fattori esterni e indipendenti dalla volontà della categoria, quali appunto l'inquinamento da terra, la mucillagine, lo scarico in mare della zavorra delle petroliere o come, nel caso della motonave «Haven», a causa di incidenti che danno luogo a danni gravissimi e di lungo periodo per l'intero sistema ecomarittimo.

Il fondo di solidarietà costituisce una richiesta positiva che viene a coronamento e a seguito di una lunga lotta sostenuta unitariamente dai lavoratori e dagli operatori del settore.

Concludo rilevando come in questa legge rimanga purtroppo ancora inadeguato lo stanziamento, che si aggira complessivamente attorno ai 24 miliardi. Si tratta di uno stanziamento insufficiente, soprattutto se riferito all'anno 1992 poichè rimangono scoperti gli anni 1993 e 1994. Occorrerà dunque provvedere con altri atti legislativi per dotare il provvedimento dei finanziamenti necessari a far fronte alle necessità per cui viene istituito.

Pur consapevoli di questo limite, il nostro voto non sarà negativo, perchè riteniamo che il provvedimento rappresenti un risultato di significativa rilevanza, frutto e coronamento di una battaglia politica che dura da molto tempo.

VELLA. Riteniamo utile e necessario questo provvedimento, accogliendo con favore l'istituzione di questo Fondo di solidarietà nazionale della pesca.

Abbiamo toccato con mano i danni ingenti e le situazioni di difficoltà che sono derivate agli operatori del settore a seguito di particolari incidenti. Inoltre, sembra doversi ripetere il fenomeno della mucillagine che ha compromesso in maniera notevole il bilancio degli operatori nel settore della pesca.

Credo si possa concordare anche per quanto riguarda le procedure che garantiscono l'erogazione di contributi e l'utilizzazione del Fondo che appunto fa seguito ad una dichiarazione di stato di calamità. È pertanto evidente che gli interventi saranno correlati direttamente ad eventi eccezionali, e credo che questa sia un'impostazione da condividere.

Debbo rilevare comunque che questi interventi sono di natura ristoratrice, vale a dire risarcitoria. Da ciò deriva un altro aspetto, collegato più strettamente a quanto previsto nell'articolo 4. Non si deve infatti soltanto agire per far fronte allo stato di calamità, ma credo ci si debba in qualsiasi maniera adoperare affinchè alcuni incidenti che si verificano in mare e anche alcuni fenomeni di inquinamento siano in qualche modo evitati attraverso una giusta fase di prevenzione, interventi più mirati e una politica più aggiornata alle situazioni che mano a mano si registrano e alle difficoltà crescenti che abbiamo riscontrato in questi ultimi tempi

Vorrei a tal proposito anche ascoltare il parere del Ministro per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 4, che stabilisce un limite del 5 per cento delle somme complessivamente disponibili per quanto riguarda il finanziamento di attività di ricerca scientifica concernente l'impatto degli eventi calamitosi.

Condividendo le preoccupazioni del relatore e del senatore Bisso circa l'esiguità delle disponibilità finanziarie, siamo ben consapevoli che i limiti possono essere condivisi anche in relazione alle necessità più complessive che ha lo Stato di risanare le proprie finanze e il proprio bilancio. Ritengo però che non solo la somma destinata al ristoro e al risarcimento sia bassa, ma che sia scarsa la possibilità del Ministero della marina mercantile per quanto riguarda il finanziamento delle ricerche scientifiche. Mi auguro quindi che, anche attraverso una politica più generale e complessiva di prevenzione, ed anche attraverso l'utilizzazione pressochè completa del 5 per cento in questione (resta infatti la facoltà del Ministro), si possa procedere ai fini dell'agevolazione dell'attività di ricerca scientifica e di prevenzione che rimane – secondo me – una delle strategie fondamentali nel settore.

Con queste osservazioni e considerazioni, il Gruppo del Partito socialista italiano esprime il proprio parere favorevole sul disegno di legge in esame.

ULIANICH. Mi pare che questo disegno di legge sia degno della massima attenzione, concordo con la sua impostazione ed esprimo il mio parere favorevole.

Vorrei sottolineare semplicemente la necessità di apprestare delle misure affinchè gli incidenti in mare, che mi pare si verifichino con una certa frequenza, siano per quanto possibile prevenuti.

Signor Ministro, vorrei aggiungere che viaggiando in aereo si vede molto spesso, non distante dalle coste, un insieme di chiazze provocate dallo scarico in mare delle navi cisterna. Sono certo che questa pratica debba essere impedita perchè, al di là degli incidenti che fanno notizia sui giornali, provoca danni pericolosi per le specie marine. Vorrei aggiungere ancora che sarebbe necessario prevedere un servizio di pulizia del mare; non so fino a che punto si sia pensato ad una nettezza del mare analoga alla nettezza urbana, ma ritengo che nella nostra civiltà sarebbe necessario pensarvi in termini sistematici.

Mi auguro pertanto che il ministro Facchiano abbia la possibilità di intervenire sulla materia con degli appositi disegni di legge, affinchè il piano di difesa del mare preveda anche questi strumenti.

PRESIDENTE. Vorrei svolgere un intervento di adesione, sia pure telegrafico, come rappresentante di una provincia che si stende prevalentemente sul mare e che conta numerose marinerie. Sono infatti consigliere comunale di un comune isolano, Ponza, che ha una marineria abbastanza antica e consolidata, che sta soffrendo anch'essa per la situazione che stiamo vivendo e per il modo in cui finora non si è affrontato il problema di un maggior rispetto del mare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

PATRIARCA, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla da aggiungere alla mia relazione.

FACCHIANO, *ministro della Marina mercantile*. Ringrazio il relatore per il suo intervento che ha puntualmente toccato tutti gli aspetti del provvedimento in esame; ringrazio gli intervenuti, il Presidente, gli altri senatori e desidero rilevare che questo provvedimento è veramente significativo perchè colma una lacuna in questo settore importantissimo dell'economia nazionale. Mi ricordo che appena giurai da ministro dovetti affrontare tre gravissime sciagure e dovetti subito constatare come in quel settore mancava ciò che altri settori avevano, cioè un provvedimento che cautelasse contro i rischi dipendenti da cause non imputabili alla categoria di lavoratori interessata. Mentre i settori primario e secondario possiedono forme di copertura più o meno complete, quello della pesca era completamente scoperto; mi feci carico di questo problema, ma, pur avendo fatto approvare, poco dopo, il provvedimento per il piano triennale della pesca, tutti gli interessati mi ingiunsero, di non muovere una lira dagli stanziamenti di quel provvedimento. Così, non avendo altri fondi disponibili, dovetti aspettare la legge finanziaria e in quella sede ho dovuto difendere con le unghie l'accantonamento in tabella A. Ho dovuto battere i pugni sul tavolo evidenziando l'assurda situazione per cui un settore così importante non disponesse di questa forma di solidarietà, tanto più che nel 1991, oltre a quelle tre sciagure nazionali, si sono verificati altri eventi calamitosi altrettanto dannosi per la categoria, come quello della mucillagine che ora si è estesa anche al Mar Tirreno.

Questo provvedimento è pertanto veramente necessario; mi compiaccio che i senatori ne abbiano constatato la significatività e

confido che possa rapidamente andare in porto. Certamente lo stanziamento non è adeguato alla portata del provvedimento, ma viste le ristrettezze della finanziaria possiamo considerarlo come una base per ovviare, al momento, ai rischi del mestiere e così garantire a lavoratori e imprese che recano un apporto molto rilevante alla bilancia alimentare del paese.

Questo è il significato del provvedimento, che si articola in modo semplice e piano, basandosi su indicatori obiettivi che non possono dare adito a speculazioni o a forme di assistenzialismo.

Ribadisco il ringraziamento alla Commissione e confido in una sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Penso che lo strumento legislativo sia già sufficiente, in quanto si tratta di una mancanza di attrezzature e di personale.

PATRIARCA, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, è in discussione presso l'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che stanzia 55 miliardi proprio per la pulizia del mare. Ed anzi il Ministero aveva gia esperito una gara per portare avanti questo programma.

Purtroppo però, essendo mancati i fondi, si è resa necessaria questa iniziativa governativa che è all'esame, forse proprio in questi giorni, dell'altro ramo del Parlamento. Speriamo che ci venga trasmessa al più presto per poter intervenire in questo particolare settore.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. La prevenzione è stata la mia costante preoccupazione come Ministro della marina mercantile. Come già ebbi modo di annunciare in questa sede, ho insediato dei gruppi di lavoro che stanno ultimando il loro compito e portando a termine un indirizzo generale che si sostanzia in indicazioni molto concrete, quanto meno a livello di atti amministrativi da emanare insieme a quelli legislativi.

È pur vero che all'esame dell'altro ramo del Parlamento vi è un provvedimento a difesa del mare il quale, pur essendo stato tempestivamente finanziato per varie vicende è rimasto fermo presso l'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati, anche per una diatriba circa le competenze delle Commissioni. Ho cercato di dare il massimo contributo personale e credo che la vicenda dovrebbe andare in porto, anche perchè – come diceva il senatore Patriarca – abbiamo una convenzione stipulata a seguito di una gara che è rimasta ferma perchè manca il finanziamento. Purtroppo, oggi come oggi, la difesa del mare non dispone di una lira.

Pur avendo ottenuto dalla legge finanziaria altri finanziamenti, si aspetta quel provvedimento, così come quello sulla portualità, per il quale tanto mi sono adoperato. È stata anche approvata una direttiva della CEE, ma ancora l'altro ramo del Parlamente, nonostante le varie sollecitazioni, non è giunto ad una conclusione.

Personalmente sento profondamente il problema e ho fatto tutto quello che potevo fare. Ci sono però degli atti legislativi, che devono essere portati a termine, e mi auguro che in questo scorcio di legislatura si possa arrivare alla conclusione da tutti auspicata.

PRESIDENTE. Qualora dalla Camera dei deputati dovesse giungere in tempo utile il disegno di legge, mi farò carico in sede di Ufficio di Presidenza di inserire all'ordine del giorno il provvedimento, in modo da fare il possibile per approvarlo rapidamente.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il «Fondo di solidarietà nazionale della pesca» con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione da parte del Ministro della marina mercantile, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compresso i bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subìto gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono equiparati gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i mitilicoltori, singoli o associati.

È approvato.

Art. 2.

1. Il Ministro della marina mercantile, sentiti l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) o gli istituti scientifici del settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sulla base di accertamenti disposti ed effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico, ambientale ed economico, dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle associazioni professionali di categoria, la esistenza di eccezionale calamità naturale o di avversità meteomarina ovvero ecologica e la relativa incidenza degli stessi eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese di cui all'articolo 1.

È approvato.

Art. 3.

1. In relazione ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee, il Ministro della marina mercantile provvede, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, alla determinazione del contributo di cui all'articolo 1.

È approvato.

Art. 4.

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata dal Ministro della marina mercantile al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 1 sulle attività produttive previste dalla presente legge.

È approvato.

Art. 5.

1. Il pagamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è disposto dal Ministero della marina mercantile, anche eventualmente mediante apertura di credito a favore dei comandanti delle Capitanerie di porto.

È approvato.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono approvate le norme di attuazione della presente legge.

È approvato.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1991.

È approvato.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 24.450 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca (3074)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca».

Prego il senatore Patriarca, in sostituzione del senatore Ianniello, di riferire sul disegno di legge.

PATRIARCA, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in applicazione della legge n. 41 del 1982, che ha tracciato una programmazione effettiva nel settore della pesca dando luogo anche ad un piano organico di intervento, si era parlato già allora della necessità di coordinare la pesca per consentire un razionale sfruttamento delle risorse marine.

Già allora si era ventilata la necessità di consentire dei riposi biologici che avrebbero portato il nostro mare a recuperare una serie di energie per la ricostituzione dell'abitato marino. Con questo provvedimento, emanato in attuazione dei regolamenti comunitari in materia (il regolamento CEE n. 4028/86, del 18 dicembre 1986, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, del 31 dicembre 1990), si prevede l'effettuazione di periodi di arresto temporaneo dell'attività di pesca.

Al fine di consentire la ricostituzione delle risorse biologiche del mare, oggetto di cattura con i sistemi a strascico volanti e turbosoffianti, l'attuazione del fermo costituisce, a giudizio unanime, uno strumento eco-biologico di straordinaria validità, anche alla luce delle politiche di piano del comparto ittico e in vista di una razionale gestione delle risorse biologiche e della salvaguardia complessiva dell'ecosistema marino.

L'adozione di questo provvedimento è stata sollecitata più volte anche dal Parlamento. Ho già fatto riferimento alla legge sulla pesca del 1982, ma di recente, in sede di approvazione della legge sul nuovo piano della pesca, la n. 267 del 1991, sia la Camera dei deputati sia il Senato avevano, non solo nel dibattito ma anche attraverso l'approvazione di ordini del giorno, sollecitato il Governo ad istituire questo fermo biologico temporaneo obbligatorio, anche in questo caso con una serie di interventi di ristoro, in modo particolare per gli addetti alla pesca e anche per coloro che hanno imprese nel settore della pesca marina e dell'acquacoltura.

Questo provvedimento, che non interessa le regioni Sicilia e Sardegna dotate di un'apposita normativa, comporta un onere finanziario complessivo di 82.500 milioni e consente al Ministro, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di stabilire alcuni periodi nei quali la pesca con sistemi a strascico e a traino pelagico viene esclusa per consentire un riposo biologico assai importante e significativo.

In questo provvedimento è anche previsto un finanziamento di un miliardo a favore dell'Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima. Questa somma indubbiamente non è gran che, tenuto conto del fatto che tale organismo vive ancora del fondo istitutivo, che mi sembra ammonti a 5 miliardi all'anno, e presenta una serie di difficoltà proprio nell'esercizio della sua funzione assai importante e significativa di ricerca delle risorse del mare, del loro potenziamento e, in modo particolare, della loro salvaguardia.

Indubbiamente, anche se questo miliardo per il 1992 è poca cosa, esso testimonia l'attenzione del Governo in ordine ai fini perseguiti da questo organismo, che ha portato avanti una serie di programmi; ne abbiamo parlato in occasione della nomina del presidente.

Voglio sottolineare l'importanza di una serie di ricerche applicate alla pesca che sono in corso di studio e di elaborazione da parte di questo Istituto, le quali certamente porteranno dei grandi benefici al settore.

Nell'esprimere rispetto per gli impegni assunti dal Governo in campo parlamentare sulla reintroduzione delle misure di fermo, debbo però rilevare che manca un'adeguata previsione per gli anni 1993 e 1994. Certamente questo provvedimento si riferisce solamente al 1992 per cui sarà poi necessario reiterarlo in forza delle nuove leggi finanziarie, con la speranza che questo intervento così particolare e così adeguato non venga ulteriormente limitato dall'attuale situazione organizzativa della pesca del nostro Paese.

GAMBINO. L'intervento del senatore Bisso, effettuato prima, relativo al disegno di legge sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca, evidenzia che i provvedimenti inerenti la pesca oggi al nostro esame, come già ho avuto modo di sottolineare, sono due aspetti di un impegno unitario.

Impegno che per quanto ci riguarda, non solo come Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati ed al Senato, ma anche come Partito democratico della sinistra, abbiamo avuto modo di portare avanti insieme alla categoria dei pescatori in tutte le occasioni nelle quali si è ritenuto utile ed opportuno, attraverso apposite iniziative di lotta, sensibilizzare il Governo sulla opportunità e necessità che questo provvedimento fosse ripristinato.

Trattasi a nostro avviso di un intervento che era già entrato nella coscienza generale del Paese; non già un momento singolo di attività, come se si trattasse di un intervento esclusivamente di natura assistenziale. Ritengo che questo sia un provvedimento frutto della battaglia delle categorie interessate, della parte più sensibile del Paese e delle forze politiche che hanno saputo coniugare negli anni la battaglia per la difesa del mare e la battaglia ecologica per dare a questo settore l'opportunità di potersi produttivamente sviluppare. Non a caso hanno trovato largo consenso le diverse iniziative che le associazioni di categoria, come anche le associazioni delle leghe ambientalistiche, hanno portato avanti nei mesi passati.

È quindi con questo spirito che noi abbiamo sostenuto durante la discussione del disegno di legge finanziaria la necessità che il Parlamento approvasse i nostri emendamenti.

Il relatore ha dovuto constatare come questo provvedimento non sia in grado di abbracciare tutte le situazioni, così come è avvenuto per altre leggi; è oltretutto un provvedimento limitato al 1992, questa indubbiamente è una lacuna che speriamo di poter risolvere. A nostro avviso, nella legge finanziaria precedente si potevano accogliere i suggerimenti che la nostra parte politica aveva presentato, sia in sede di Commissione che in Aula, e che purtroppo il senatore Patriarca, in rappresentanza della sua parte politica e delle forze che sostengono il Governo, non accolse.

I nostri emendamenti in quella occasione vennero bocciati. Pur tuttavia, noi esprimiamo un giudizio positivo, anche se parziale, su questo provvedimento limitato, perchè esso viene incontro ad una esigenza significativa della categoria e di quanti portano avanti questa battaglia nel Paese per la riproduzione delle specie marittime.

VELLA. Signor Presidente, prendo la parola solo per esprimere il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento, condividendo appieno lo spirito della norma e ritenendo il fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca un provvedimento necessario.

Riteniamo il provvedimento utile e anche equilibrato perchè, oltre a raggiungere l'obiettivo primario, consegue un altro obiettivo molto importante, cioè quello di considerare le necessità economiche degli operatori del settore, assicurando la corresponsione di un'equa indennità giornaliera.

Condivido le perplessità e le preoccupazioni circa la previsione ridotta al solo anno 1992 e esprimo l'auspicio che questo provvedimento possa essere ampliato a periodi successivi.

ULIANICH. Signor Presidente, ritengo che il disegno di legge presentato dal ministro Facchiano sia serio e, come tale, meritevole di approvazione. In particolare, ritengo che l'articolo 5 si inserisca nel contesto di un discorso che io stesso avevo tentato di proporre in sede di discussione dei documenti di bilancio. Ricordo che in quell'occasione il Ministro concordava con me e disse che avrebbe tenuto buon conto delle indicazioni fornite.

A me pare che l'articolo 5 del disegno di legge, nel quale si autorizza un contributo straordinario dello Stato di un miliardo a favore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima sia un passo da considerarsi positivo, pur restando – e ciò vorrei sottolineare in modo particolare – la necessità che tale Istituto non si assolutizzi e non si chiuda in se stesso ma, come è caratteristica dei veri istituti scientifici, si inserisca direttamente nella più ampia realtà delle istituzioni scientifiche nel nostro paese.

Vi è poi un punto, signor Ministro, che vorrei sottolineare. È infatti giusto e biologicamente esatto prevedere dei periodi in cui la pesca venga momentaneamente sospesa, in modo che gli *stocks* ittici abbiano la possibilità di riprodursi. Occorre tuttavia porre particolare attenzione a che si impedisca la pesca con le reti a strascico nell'ambito di una distanza preclusa ma che in realtà non viene assolutamente rispettata.

In molti casi, nei mercati ittici vediamo pesci così piccoli che dovrebbero essere tutelati. Saranno probabilmente ottimi da un punto

di vista gastronomico, ma la loro cattura costituisce un vero e proprio attentato al costituirsi di riserve ittiche.

Direi allora, signor Ministro, che per un verso per determinati periodi dobbiamo certamente impedire che si svolga una pesca sistematica, dall'altro dobbamo far si, come dovrebbe avvenire secondo le leggi, che nella zona interdetta alla pesca, questa sia realmente impedita, come pure che ora vengono impiegate reti vietate dalla legge. Esprimo questa raccomandazione, considerando che il Ministro è molto sensibile all'argomento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FACCHIANO, *ministro della marina mercantile*. Anche in questo caso ringrazio, a nome del Governo, il relatore e gli onorevoli senatori che hanno colto l'importanza di questo provvedimento. Nella legge finanziaria dell'anno scorso non risultava neanche una lira su questo provvedimento nè si volle, per scelta politica precisa, quando io ne feci richiesta, prendere le somme dal piano triennale. Per questo motivo il Ministro si è fatto carico per il 1991 di reperire i fondi dall'attuale legge finanziaria per utilizzarli a favore di questo provvedimento.

Concludo dicendo che ora sarà impegno del Ministro della marina mercantile e del Parlamento far sì che ogni anno sia rifinanziata la legge sulla fermo temporaneo obbligatorio.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che la Commissione bilancio ha posto una condizione per il parere favorevole. Le somme utilizzate per il provvedimento sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 dovranno essere versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. Questa condizione viene trasferita così com'è come comma 3 dell'articolo 6 della legge che stiamo discutendo. In questo modo adempiano alle condizioni della Commissione bilancio.

Passiamo alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, allo scopo di realizzare il riposo biologico anche al fine di adattare la capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con i sistemi a strascico e traino pelagico sono obbligate a sospendere l'attività di pesca nei periodi stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, per l'anno 1992, alle imprese di pesca un premio, il cui ammontare è fissato dal

regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90 del Consiglio, del 31 dicembre 1990, per le navi con i requisiti previsti dal regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire pari a lire 1.613.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle navi abilitate alla pesca con il sistema turbosoffiante, limitatamente al terzo mese di sospensione dell'attività in aggiunta ai due mesi di fermo tecnico, disposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Le disposizioni non si applicano alle unità abilitate alla pesca oltre gli Stretti ed a quelle esercitanti il sistema denominato «sciabica».

3. Le unità in possesso dell'abilitazione contestuale al sistema turbosoffiante ed a quello a strascico, ovvero a traino pelagico, sono obbligate a sospendere l'attività di pesca sia nel periodo di cui all'articolo 1, comma 1, che in quello di cui al comma 1 del presente articolo. Ad esse sarà corrisposto esclusivamente il premio di fermo previsto per le unità adibite alla pesca a strascico, ovvero a traino pelagico.

4. Le unità ammesse ai benefici della presente legge sono obbligate a sospendere l'attività nel periodo di fermo, anche se abilitate all'esercizio di altri sistemi di pesca.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, che resta assorbita nel trattamento economico di cui al comma 2.

2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere ai

pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali; fa altresì carico all'armatore, senza rimborso da parte dello Stato, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. I pagamenti riguardanti la corresponsione del premio e delle indennità previste dalla presente legge sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile, con i criteri e le modalità di cui alla legge 19 luglio 1988, n. 278.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione della presente legge.

2. In particolare il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce:

a) l'ammontare del premio di fermo temporaneo;

b) i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo;

c) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo delle navi;

d) le modalità tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera;

e) i criteri di ripresa dell'attività di pesca dopo l'attuazione del fermo temporaneo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. Per l'anno 1992 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di lire 1.000 milioni in favore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento dei programmi di ricerca dell'Istituto stesso.

2. Per il medesimo anno il contributo ordinario dello Stato per il funzionamento del Centro internazionale radio-medico è elevato di lire 550 milioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 è autorizzata la complessiva spesa di lire 82.500 milioni per l'anno 1992.

2. All'onere complessivo di lire 84.050 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 68.500 milioni, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito del Programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1992 con il concorso comunitario nel settore della pesca marittima, e, quanto a lire 15.550 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile».

6.1 BERNARDI

Metto ai voti l'emendamento 6.1 da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate

Metto ai voti l'emendamento 6.1 da me presentato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA